

CONTRIBUTO
UNIFICATO
A DEBITO

PROC. N. 367/2015 RGAC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona dei Signori Magistrati:

dott. Diego Pinto Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
dott.ssa Elena Fulgenzi Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 367/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente

tra

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Avvocatura Generale dello Stato)

APPELLANTI

E

Ammissa alla prenotazione a debito
per la sola riproposizione della sentenza
D.P.R. 26-4-1956 N. 131 art. 59 lett. A)
per P.A. - Art. 159 TUSG

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79

Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021


RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021



(rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Fabbri e Giorgio Stani)

NONCHE'



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015


Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021

(Avv. Francesco Paola, con studio in Roma via del Babuino, 48)



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021
RG n. 367/2015
Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021

NONCHE'



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021


RG n. 367/2015


Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021

Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021







Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015


Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021

(rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Rosi e Antonio Campagnola)


NONCHE'



Sentenza n. 3437/2021 pubbl. il 10/05/2021

RG n. 367/2015

Repert. n. 3326/2021 del 10/05/2021




(rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Petrucci)

NONCHE'

(Avv. Paola COLUCCI Via Crescenzo, 42)

NONCHE'



(Avv. Carla Beltrando)

NONCHE'

(Avv. Saverio Uva)

NONCHE'

(Avv. Raffaello Alessandrini e dagli Avv.ti Marco Alessandrini e Luca Alessandrini)

NONCHE'

(Avv. Clara Veneto)

APPELLATI

avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni : come in atti.

FATTO E DIRITTO

Le parti odierne appellate hanno dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in fatto: di essere tutti ex dipendenti della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi), che è stata Commissariata nel 1991 e sottoposta a procedura di concordato, omologato nell'ottobre 1992, con l'indicazione di una serie di previsioni disposte in favore del personale dipendente, che la procedura concorsuale aveva previsto che l'assuntore del concordato avrebbe dovuto procedere alla ricapitalizzazione della società Agrisviluppo s.p.a. che avrebbe dovuto, a sua volta, ricollocare la gran parte ex dipendenti, che l'esecutore del concordato, la società SGR s.p.a., che aveva acquisito in blocco tutti i beni della Federconsorzi, sottoposto al controllo del Ministero delle politiche agricole attraverso un Commissario governativo, non aveva attuato questo programma, non aveva più finanziato la citata società Agrisviluppo s.p.a., e il Commissario Governativo, che all'epoca ricopriva anche la funzione di Commissario liquidatore (che firmò l'atto quadro di cessione in massa di tutti i beni, in questa duplice veste), avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione degli accordi assunti e, quindi, sulla ricapitalizzazione della Società Agrisviluppo s.p.a. e il contestuale trasferimento del personale, che essi attori, non potendo beneficiare del trasferimento presso la società Agrisviluppo, sono stati, ingiustamente, licenziati ed in seguito, gran parte di detto personale, è stato ricollocato presso altre strutture aziendali e presso la Pubblica amministrazione con la perdita dell'anzianità di servizio, del livello stipendiale, della qualifica professionale maturata presso la Federconsorzi,

che detto ricollocamento si è avuto, per molte parti appellate dopo che le stesse avevano maturato più di 20 anni di servizio e, quindi, la predetta ricollocazione aveva determinato un repentino cambio di vita personale e professionale causando gravi danni tra cui anche quello pensionistico.

Sulla base di tali presupposti, deducendo la responsabilità per culpa in vigilando dei Ministeri convenuti, hanno citato in giudizio le citate amministrazioni dello Stato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

In corso di causa, il Ministero delle Politiche Agricole, proprio per dirimere il predetto contenzioso, ha emanato il decreto n. 11109 del 9 dicembre 2010, provvedendo, al contempo, a nominare un nuovo Commissario governativo della Federconsorzi, conferendogli il compito di definire in via transattiva il contenzioso avviato, nel frattempo, dagli ex dipendenti della Federconsorzi nei confronti dei Ministeri delle Politiche Agricole e dell'Economia.

Si giungeva quindi alla stipula, nell'aprile 2013, dei diversi accordi transattivi, come previsto dal richiamato DM del 9 dicembre 2010.

L'Avvocatura dello Stato veniva notiziata della firma dell'accordo transattivo dai difensori delle parti, come indicato anche nella sentenza impugnata, e il tribunale all'esito dichiarava, su istanza degli attori, cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio, rilevando che "nulla a contrario possono valere le interlocutorie conclusioni, invero del tutto particolari, dell'Avvocatura dello Stato la quale - come da verbale - ha così testualmente concluso: *"L'Avvocatura dissente dalla clausola 21 dell'accordo 29.4.2013 (tra Commissario Fedit e gli attori) che implica un'implicita ammissione di responsabilità del Ministero. Pertanto non aderisce alla cessazione della materia del contendere. Ha comunque trasmesso l'accordo al Ministero per le determinazioni di competenza. Il carattere del tutto interlocutorio ed anche di non facile intelligibilità di tale "non adesione" di detta Avvocatura (viceversa silente ... nell'occasione dell'istanza prima dell'udienza del 7.5.2013) non può certo ritenersi tale da paralizzare gli effetti della sostanziale intervenuta cessazione della materia del contendere, che va quindi doverosamente dichiarata"*.

Avverso la citata sentenza hanno proposto appello il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, deducendone la erroneità in quanto emessa in violazione della disciplina sulla cessazione della materia del contendere poiché il commissario Fedit era tenuto ad acquisire il parere dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 13 RD 30 OTTOBRE 1933, che richiede per le transazioni che vincolano le pubbliche amministrazioni il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e tenuto anche conto della clausola 2.1. degli atti transattivi, stipulati in virtù dell'art. 1 RD 9 dicembre 2010, che faceva espressamente salve le attribuzioni assegnate all'Avvocatura Generale dello Stato.

Il tribunale avrebbe quindi violato l'art. 100 c.p.a., per aver ritenuto cessata la materia del contendere in ragione di una transazione attuata senza il parere espresso dell'Avvocatura dello Stato e perciò invalida e inefficace.

Le parti appellate si sono costituite, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, con condanna alle spese delle parti appellanti.

L'appello è infondato.

Va rilevato preliminarmente che le parti odierne appellanti -come emerge anche nella sentenza impugnata- hanno chiesto nel primo grado concordemente dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, alla luce dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti nell'aprile 2013.

Va altresì rilevato, come lo stesso tribunale dà atto nella sentenza impugnata, che l'Avvocatura dello Stato si era opposta nelle sue conclusioni alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, manifestando il proprio dissenso rispetto a talune clausole dell'accordo transattivo.

L'accordo transattivo concluso con gli attori, tuttavia, non risulta impugnato dai Ministeri odierni appellanti, ma solo genericamente contestato quanto alla mancanza del parere espresso dell'Avvocatura (il parere peraltro è stato espresso dall'Avvocatura - e prodotto in questa sede di appello - solo dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado).

Va dunque rilevato che anche in questa sede di appello la difesa erariale non deduce di aver impugnato l'atto di transazione, del quale pertanto allo stato - non essendo stata tempestivamente introdotta in questa sede o altrove, per quanto è dato apprezzare allo stato degli atti, alcuna domanda di nullità o annullamento della transazione - deve prendersi atto, ai fini in esame, in quanto sottoscritto validamente dagli odierni appellati e dal soggetto (il nuovo Commissario della Federconsorzi) all'uopo nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali del 9 dicembre 2010. In tale contesto, il tribunale ha correttamente dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

La Corte reputa di condividere infatti la giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017) secondo cui "la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza", cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 22650 del 08/09/2008, secondo cui deve "dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto".

Nel caso in esame, in presenza di un accordo transattivo sottoscritto tra il soggetto a ciò delegato con D.M. e le parti attrici, avente ad oggetto le domande proposte in giudizio, e in ragione della espressa richiesta di queste ultime che hanno ritenuto integralmente soddisfacente l'accordo e tale da far venir meno evidentemente ogni loro interesse alla prosecuzione della vertenza giudiziaria, e infine in mancanza di alcuna impugnazione dello stesso, idonea a privare di efficacia o di validità la transazione sottoscritta dalle parti legittimate, la dichiarata cessazione della materia del contendere connessa al venir meno dell'interesse dagli attori ad una pronuncia di merito appare conforme alle emergenze processuali.

Si richiama peraltro l'ordinanza n. 11067 del 2020 recentemente emessa dalla S.C. decidendo sul ricorso presentato dalla amministrazione erariale avverso la sentenza di questa Corte d'Appello n. 2589/2015 in fattispecie analoga, in cui la Corte ha così statuito (evidenza aggiunta): "Quanto al secondo motivo di ricorso - mercè il quale le Amministrazioni ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto valida ed efficace la transazione stipulata tra la procedura liquidatoria e gli ex dipendenti di Federconsorzi - ne va dichiarata la palese inammissibilità non afferendo esso al decusum, dato che il decidente si è astenuto dal prendere posizione al riguardo e si è limitato, recependo preliminarmente una conforme istanza di parte, solo a prendere atto che, per effetto dell'accordo così intervenuto, era venuto meno ogni interesse dei ricorrenti ad una decisione di merito", così sostanzialmente confermando che la esistenza dell'atto transattivo sull'oggetto della domanda e la richiesta delle parti attrici della declaratoria di cessazione della materia del contendere giustifica la conforme decisione, in quanto attestante il mero venir meno dell'interesse delle parti attrici alla decisione di merito.

L'appello pertanto va respinto.

Tenuto conto che il citato, e in questa sede condiviso, orientamento della giurisprudenza di legittimità non è del tutto pacifico, e che la sentenza da ultimo citata, che ha statuito su causa analoga, è successiva alla instaurazione al giudizio di appello, si reputa sussistano giusti motivi per compensare

tra le parti le spese ulteriori del grado. Per gli stessi motivi, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., richiesta da taluno degli appellati.


P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministro dell'Economia e Finanze avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 24512/2013, così provvede:

rigetta l'appello e compensa le spese del grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2021.

Il Cons. est.



Il Presidente



Deposito in Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roma, 10 MAG 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donna Stefania Mignone